

**Conclusioni della ricorrente**

- Dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine previsto, tutte le misure necessarie per conformarsi al disposto degli artt. 2 e 3 delle decisioni della Commissione 20 dicembre 2001, relative al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione nel 1993, in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava, Vizcaya e Guipúzcoa, C (2001) 4448 def. (1), C (2001) 4478 def. (2) e C (2001) 4475 def. (3) o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione in conformità a quanto disposto dall'art. 4, il Regno di Spagna è venuta meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali decisioni e del Trattato CE.
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine stabilito dall'art. 4 delle decisioni affinché il Regno di Spagna comunicasse le misure di esecuzione è scaduto il 1° marzo 2002 senza che la Commissione abbia ricevuto alcuna comunicazione in proposito.

(1) GU L 77 del 24 marzo 2003, pag. 1.

(2) GU L 40 del 14 febbraio 2003, pag. 11.

(3) GU L 17 del 22 gennaio 2003, pag. 20.

**Ricorso presentato il 5 aprile 2006 — Commissione/ Estonia**

(Causa C-178/06)

(2006/C 143/48)

*Lingua processuale: l'estone*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione dell'Unione europea (rappresentanti: K. Simonsson e E. Randvere)

*Convenuta:* Repubblica di Estonia

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che, non comunicando le disposizioni necessarie alla trasposizione nel diritto nazionale della direttiva del

Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE (che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità) (1), la Repubblica di Estonia è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi di tale direttiva;

- condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale è scaduto il 31 dicembre 2002.

(1) GU L 176, pag. 21.

**Ricorso presentato il 5 aprile 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-179/06)

(2006/C 143/49)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Recchia, agente)

*Convenuta:* Repubblica italiana

**Conclusioni**

- Costatare che, avendo il Comune di Altamura e la Regione Puglia approvato, a partire dal dicembre 2000, una modifica di piano urbanistico costituita da una serie di interventi di edilizia industriale suscettibili di avere un impatto significativo nella ZPS e SICp IT 9120007 Murgia Alta senza effettuare una previa procedura di valutazione dell'incidenza almeno per quanto riguarda gli impatti sulla ZPS, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dal combinato disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, e 7 della direttiva 92/43/CEE (1)
- condannare la Repubblica italiana alle spese.

### Motivi e principali argomenti

La modifica di piano urbanistico circa le installazioni ricadenti all'interno della ZPS e SICp IT 912007 *Murgia Alta* non ha fatto oggetto di un'opportuna valutazione di incidenza sul sito, come previsto invece dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE.

Le deliberazioni del Comune di Altamura e della Giunta regionale, che hanno approvato tale modifica di piano urbanistico, sono state rilasciate in contrasto con la disposizione comunitaria summenzionata, in quanto, pur essendo tale modifica suscettibile di aver un impatto significativo sulla ZPS e SICp IT 912007 *Murgia Alta*, essa non ha fatto oggetto di una procedura di valutazione di incidenza.

La motivazione per cui tale valutazione non è stata fatta è in chiaro contrasto con la normativa comunitaria. Il motivo è infatti che gli interventi avevano dimensioni inferiori alle soglie stabilite dalle normative interne di recepimento delle direttive 85/337/CEE, modificata <sup>(1)</sup>, e 92/43/CEE. Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE assoggetta «qualsiasi piano o progetto» che possa avere incidenze significative sul sito, all'obbligo di valutazione di incidenza e non limita l'applicabilità di questo obbligo ad una lista di progetti aventi dimensioni superiori a soglie predeterminate.

<sup>(1)</sup> GU L 206, p. 7

<sup>(2)</sup> GU L 175, p. 40

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative il 10 aprile 2006 — Stato del Granducato di Lussemburgo/Hans Ulrich Lakebrinck e Katrin Peters-Lakebrinck

(Causa C-182/06)

(2006/C 143/50)

*Lingua processuale: il francese*

#### Giudice del rinvio

Cour administrative

#### Parti nella causa principale

*Ricorrente:* Stato del Granducato di Lussemburgo

*Convenuto:* Hans Ulrich Lakebrinck e Katrin Peters-Lakebrinck

### Questioni pregiudiziali

Se l'art. 39 CE vada interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella istituita nel Granducato di Lussemburgo dall'art. 157ter LIR, ai sensi della quale un cittadino comunitario, non residente lussemburghese, che percepisce, da fonte lussemburghese, redditi da lavoro dipendente che costituiscono la parte essenziale delle sue risorse imponibili, non può far valere i suoi redditi da locazione negativi relativi ad immobili non occupati personalmente, situati in un altro Stato membro, ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta applicabile ai suoi redditi di fonte lussemburghese.

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München, il 13 aprile 2006 — RUMA GmbH contro Oberfinanzdirektion Nürnberg

(Causa C-183/06)

(2006/C 143/51)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Giudice del rinvio

Finanzgericht München

#### Parti nella causa principale

*Ricorrente:* Ruma GmbH

*Convenuta:* Oberfinanzdirektion Nürnberg

### Questioni pregiudiziali

Se la Nomenclatura combinata (NC), nella versione di cui all'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, debba essere interpretata nel senso che vanno classificate nella voce 8538 le tastiere (keypads) che presentano sulla parte inferiore spine di contatto non conduttive.

<sup>(1)</sup> GU L 281, p. 1.